

Voto di scambio: la legge è buona, ma non blindata

L'INTERVENTO

DAVIDE MATTIELLO
relatore alla Camera sul 416 ter

Il Senato potrà migliorare il testo, anche sostituendo al discusso termine «procacciamento» la semplice «promessa» di consensi elettorali

Non occorrerà più provare che il politico è mafioso, basta che abbia voluto un accordo con la mafia

Il dibattito che si è sviluppato attorno alla riforma del 416 ter è senz'altro salutare, perché come richiamato da Cantone nel suo ultimo intervento, siamo nel campo dell'opinabile e non ci sono verità insindacabili. Il confronto tra le idee aiuta quindi ad approssimarci al meglio, se non al bene.

Pertanto agli argomenti posti a sostegno della riforma dai relatori alla Camera, il sottoscritto e l'onorevole Stefano Dambruoso, faccio qui, sommessamente, ancora riferimento. Sperando, per il bene dell'Italia, che se ci sono, e ci sono senz'altro, miglioramenti possibili per la riformulazione del 416 ter, questi vengano assunti dal Senato (ne farò un esempio alla fine).

Nell'articolo pubblicato ieri da *Il Fatto*, Raffaele Cantone contraddice quanto scritto da Caselli qualche giorno fa, principalmente con un argomento che più o meno suona così: il legislatore ha modificato alcune parole nella prima parte dell'articolo, bene, quindi ha voluto cambiarne il significato. Perché, continua l'argomentazione, sta nelle regole dell'interpretazione che se il legislatore, nel modificare, cambia una parola vuole evidentemente riconoscere ad essa ben altro significato.

Oppure? Oppure il legislatore può modificare una o più parole, per chiarire meglio il significato nella norma, anziché cambiarlo. Modificare per confermare e non per cambiare, insomma.

Esigenza questa avvertita e sorretta da un dato: il 416 ter è stato applicato 15 volte in 21 anni!

Proprio perché non vogliamo che sia soltanto un «vessillo dell'antimafia», proprio perché sappiamo quanto sia centrale nel contrasto giudiziario alle mafie la capacità di aggredire il rapporto tra organizzazioni mafiose e politica, abbiamo sentito forte il bisogno di rendere il 416 ter quanto più utile, nel rispetto della volontà di chi lo immaginò, Giovanni Falcone, e secondo le generali norme del diritto penale. Regole generali del diritto penale che, in un contesto liberale e costituzionale quale è il nostro, non possono che richiamarci al-

la norma penale come a strumento estremo, che deve assomigliare più ad un bisturi che ad una clava. E tra le regole generali di questo diritto penale, estremo e affilato, ci sono la tipizzazione della condotta e la proporzionalità della pena.

Ed è intanto a questa prima regola generale, la tipizzazione della condotta, che ci siamo ispirati.

Nella riformulazione della prima parte del 416 ter, quella che ha scatenato le più forti polemiche, il legislatore ha voluto da un lato mantenere intatta la condotta penalmente rilevante, che era e resta l'accordo tra le parti, ma ha voluto precisare meglio i contorni di questo accordo. Il reato è commesso quanto le parti si mettono d'accordo. Ma questo accordo che caratteristiche deve avere per integrare la fattispecie di reato?

La risposta si rintraccia già nei travagliati lavori parlamentari del 1992, che portarono alla legge 356 che da un lato modificò il III comma del 416 bis, inserendovi il riferimento ai voti, dall'altro introdusse il 416 ter. Il III comma del 416 bis e il 416 ter vanno tenuti insieme, perché furono la novità del 1992. In cosa consistette la novità? Non tanto nel sanzionare il semplice (!) voto di scambio, che era ed è colpito dal testo unico 361 del '57, quanto quella particolare forma di voto di scambio che consiste nella volontà del politico di sollecitare l'intervento della mafia, sapendo che questa sollecitazione, stante i vincoli tipici dell'organizzazione mafiosa, non produrrà semplicemente il favore del mafioso e della di lui famiglia, ma avrà un effetto moltiplicatore. Non rilevava allora e non rileva ora che questo effetto moltiplicatore sia il risultato di una violenza, anche sul piano dell'intimidazione, diretta: sappiamo che al mafioso basta la «presenza». Questo è lo specifico del dolo del politico: al politico non interessa tanto il voto del mafioso, ma che il mafioso porti voti. Ribadisco che conosciamo intercettazioni telefoniche ed ambientali fatte in certe campagne elettorali, che sono chiarissime da questo punto di vista.

LA CONSAPEVOLEZZA

Nelle parole «Chi accetta consapevolmente il procacciamento di voti secondo le modalità del III comma del 416 BIS» abbiamo cercato di richiamare in maniera maggiormente tipizzata queste caratteristiche: quindi abbiamo modificato per precisare, non per cambiare il significato. Si può fare meglio? Certo. Considerando che l'avverbo «consapevolmente» non aggiunga nulla al ragionamento, avremmo preferito non inserirlo, così come avremmo preferito che la parola «procacciamento» potesse essere preceduta dalla parola «promessa»: a sottolineare maggiormente le caratteristiche sinallagmatiche della condotta. Se il Senato ci riuscirà, farà una cosa buona.

Sulla rimodulazione della pena. Le condotte previste dal 416 bis e dal 416 ter sono entrambi gravi e odiose, però sono differenti. Il 416 bis colpisce chi fa parte della organizzazione mafiosa. Il 416 ter colpisce chi si accorda con l'organizzazione mafiosa. Punire in maniera grave, ma differenziata, queste due condotte è un modo per stimolare il riconoscimento della speciale condotta del politico: che non venga salvato e non si ritenga salvo, perché non appartenente all'organizzazione mafiosa. Non c'è bisogno di provare questa appartenenza. Basta provare la volontà di accordarsi con l'organizzazione, mettendo sul piatto quelle «altre utilità», che mancavano da 21 anni. A me continua a parere un modo concreto per sanzionare attraverso il diritto positivo e non soltanto l'elaborazione giurisprudenziale, il concorso esterno. Insomma: una cosa buona, fatta.

